



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Lualdi,
Esaminati gli atti del Piano di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento proposto da
ROCCA DANIELE

(C.f. RCCDNL63P04F205Y) residente in Cardano al Campo (VA) alla via Adige n. 7, con
l'assistenza e l'ausilio del Dott. Daniele Zavagnin Professionista nominato per lo svolgimento delle
attività previste dagli artt. 7 e ss della Legge 27.1.2013 n.3, giusto provvedimento del Presidente
del Tribunale in sede di Volontaria Giurisdizione del 14-17/10/2016,
ha pronunciato il seguente

DECRETO di OMOLOGAZIONE

**di Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
ai sensi dell'art. 12 Legge n.3/2012**

Con ricorso depositato da 6.3.2018 il sig. ROCCA Daniele ha proposto ai creditori un accordo per
la composizione della propria esposizione debitoria ai sensi dell'art. 10 bis Legge n.3/2012,
espressamente qualificato come "Accordo di composizione della crisi" ed avente ad oggetto la
totalità dei propri debiti contratti sostanzialmente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Tale accordo prevede sostanzialmente

- * il pagamento integrale dei costi di procedura determinati in euro 2.268,00 circa.
- * il pagamento integrale delle somme dovute per imposta sul valore aggiunto pari ad euro 8.038,94
- * il pagamento parziale nella misura ridotta del 66 % di ogni altro debito residuo esistente nei confronti del concessionario della riscossione.

Le somme necessarie per adempiere alla proposta di accordo, e quantificate in euro 22.731,20
venivano poste a disposizione e destinate all'adempimento dell'accordo con impegno espresso
contratto da un familiare del Rocca Daniele, impegno peraltro condizionato all'omologazione della
procedura.

Il pagamento dei debiti nelle percentuali indicate viene previsto entro 60 giorni dal passaggio in
giudicato dell'eventuale decreto di omologazione.

Il professionista incaricato, nella propria Relazione depositata in data 6.3.2018, ha provveduto a
ricostruire analiticamente la posizione debitoria del Rocca condividendo le conclusioni



rappresentate nella stessa proposta di accordo in punto di intervenuta prescrizione di una parte, pur significativa, delle posizioni che risultano ancora iscritte a ruolo e che sono state comunque analiticamente e compiutamente indicate nella medesima proposta di accordo.

Il Giudice, verificata quindi la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori, ha fissato successiva udienza ai sensi dell'articolo 10 Legge n. 3/2012.

All'udienza ritualmente fissata, il professionista incaricato ha quindi depositato le notificazioni eseguite ai creditori e le manifestazioni di consenso pervenute nelle more della procedura, nonché l'estratto della pubblicazione della proposta di accordo effettuata sul sito del Tribunale di Busto Arsizio.

In data 21.5.2018 il professionista ha inoltre depositato la documentazione comprovante la pubblicazione della proposta di accordo e del decreto sull'Albo Pretorio del Comune di residenza del debitore e sull'Albo del Tribunale.

Con la relazione depositata in data 16.6.2018 il professionista incaricato ha dato atto dell'esito favorevole delle operazioni di voto e dell'assenza di opposizioni da parte dei creditori.

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in quanto il debitore risiede nel territorio del Comune di Cardano al Campo.

Sulla base della documentazione prodotta e della relazione predisposta dal Professionista incaricato in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, deve inoltre ritenersi sussistente il requisito di ammissibilità della procedura prevista dall'articolo 6 c.2 lett.a) della Legge n. 3/2012 nonché i requisiti indicati dagli articoli 7, 8 e 9.

Il ricorrente versa infatti in una situazione di sovraindebitamento alla luce dell'esposizione debitoria complessiva ammontante ad oltre €. 27.738,00 che evidenzia un perdurante squilibrio tra la posizione debitoria, le obbligazioni assunte ed il patrimonio disponibile per farvi fronte.

L'accordo è stato raggiunto in quanto hanno espresso, tacitamente, il proprio consenso tutti i creditori ritualmente notiziati della proposta con il conseguente raggiungimento del 100 % dei soggetti aventi diritto al voto rispetto ad un *quorum* del 60% così come previsto dalla norma di riferimento.

Dalla relazione finale sulla fattibilità dell'accordo depositata dal Professionista nonché dalla documentazione in atti si evince, inoltre, che il piano appare idoneo ad assicurare il pagamento integrale di quanto prospettato posto che lo stesso professionista ha rilevato come le disponibilità finanziarie che il familiare Rocca Elena si è impegnato a porre a disposizione della procedura per consentire l'adempimento dell'accordo nei termini previsti sono, di fatto, depositati sul conto corrente di riferimento.

L'accordo proposto deve pertanto essere omologato ai sensi dell'art. 12 Legge n. 3/2012.



Il professionista incaricato provvederà a pubblicare il presente provvedimento sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito Internet del Tribunale di Busto Arsizio.

il Professionista incaricato provvederà a comunicare il presente decreto tutti i creditori, con le modalità già utilizzate per la comunicazione del piano.

PQM

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 12 della Legge 27.1.2012 n.3

OMOLOGA

l'Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento così' come proposto da **ROCCA DANIELE**.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

DISPONE che il Professionista incaricato richieda la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito Internet del Tribunale di Busto Arsizio.

DISPONE che il Professionista vigili sull'esatto adempimento dell'accordo omologato, comunicando tempestivamente i creditori ogni eventuale irregolarità.

Busto Arsizio , il 12/07/2018

Il Giudice

Dott. Marco Lualdi

